

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 39 Reg.

Seduta del 28/07/2014

OGGETTO: MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO TARI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere	X	
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere		X
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere	X	
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	
TONINI Gilberto	Consigliere	X	

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 13

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti, Scozia. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Tonini, Baffoni

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita all'art. 1, comma 639, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013, all'art. 1, ai commi 639 e seguenti, ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate di competenza dell'ente locale, con efficacia dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che il nuovo tributo comunale pone le fondamenta su due diversi presupposti disciplinati fino al comma 705:

- Il primo costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che ai commi da 706 a 729, della citata Legge di Stabilità 2013 sono dettate le norme comuni alle tre componenti della I.U.C.;

VERIFICATO che la predetta Legge n. 147/2013, come emendata dal D.L. 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, interviene su alcune questioni relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RILEVATO in particolare che la disciplina della componente I.U.C. riferita alla tassa sui rifiuti (TARI), è disciplinata all'art. 1, ai commi da 641 a 668;

ATTESO che in ordine al presupposto impositivo della TARI va evidenziato:

- che lo stesso è individuato nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,
- che sono tuttavia escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili, come sopra individuati, che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono individuati in coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani, qualunque sia l'uso per il quale sono adibiti;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

PRESO ATTO che il regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 4 aprile 2014, disciplina le particolari fattispecie previste dalla normativa di riferimento, nonché quelle applicabili sul territorio del Comune di Montescudo, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, come confermata dall'art 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 in parola;

RILEVATO che le disposizioni per l'applicazione della TARI dispongono che, fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

PRESO ATTO che, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile e, per la determinazione della base imponibile vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES e T.A.R.S.U.);

RILEVATO che il comma 649 della normativa in parola disciplina l'applicazione della TARI per coloro che producono rifiuti speciali;

CONSIDERATO che ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge 2 maggio 2014, n. 68, viene nuovamente modificato il predetto comma 649, disponendo un diverso regime per i rifiuti speciali;

ATTESO che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si terrà conto della parte dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, purché il produttore provveda, a proprie spese allo smaltimento, dimostrando l'avvenuto trattamento in conformità alle disposizioni vigenti, mediante presentazione di apposita documentazione da trasmettere a consuntivo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

RIMARCATO che per individuare i rifiuti speciali assimilati si deve fare riferimento alla specifica delibera di Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che dove non sia possibile delimitare le superfici in cui si producono rifiuti speciali, rispetto a quelle in cui vengono i rifiuti prodotti sono assimilabili a quelli urbani, verranno previsti dei coefficienti di riduzione delle stesse superfici tassabili, in grado di abbattere la parte variabile della tariffa;

RILEVATO che il predetto abbattimento verrà riconosciuto, purché i produttori del rifiuto provvedano a proprie spese allo smaltimento dello stesso, comprovato da apposita documentazione che attesti l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, da trasmettere a consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

VERIFICATO che in ragione delle modifiche normative intervenute ad opera del D.L. n. 16/2014, come convertito con Legge n. 68/2014, si rende necessario modificare le disposizioni regolamentari attinenti al recupero dei rifiuti speciali;

RITENUTO opportuno adeguare l'articolo 10, comma 1, dove vengono individuate le aree escluse dall'imposizione, riformulando lo stesso comma come segue:

“1. Sono escluse dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente. Al fine di dare detta dimostrazione ed ottenere l'agevolazione, i soggetti passivi devono presentare, entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta, la documentazione da cui si evince la tipologia e la quantità di rifiuti speciali avviati allo smaltimento”.

CONSIDERATO che si rende opportuno integrare il successivo comma 4, al fine di indicare il termine entro cui il soggetto passivo deve presentare la documentazione idonea per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 2, riformulandolo come segue:

“In assenza di richiesta da parte del soggetto passivo che produce rifiuti speciali contestualmente a quelli urbani o di presentazione della necessaria documentazione a consuntivo, entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta, l'agevolazione non può essere concessa. In tal caso il competente ufficio provvederà al recupero della tassa dovuta”;

EVIDENZIATO che, in virtù delle modifiche apportate al citato comma 649, per le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati deve essere riconosciuto un abbattimento sulla quota variabile;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, indicando la specifica previsione, aggiungendo il seguente comma 5, all'articolo 10:

“5. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, è concessa una riduzione del tributo nella misura del 20% da applicarsi a preventivo, previa presentazione di apposita comunicazione. La verifica della riduzione da applicare verrà effettuata a seguito di istanza annuale, redatta su apposito modello, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta. La comunicazione, prodotta unitamente ad idonea documentazione che comprova l'avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati,

deve indicare i soggetti abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico, a cui viene conferito il rifiuto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. Per ottenere il riconoscimento dell'agevolazione il quantitativo dei suddetti rifiuti deve rappresentare almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE - VETRO - PLASTICA - MULTIMATERIALE - FERRO	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

A

A tale dichiarazione si dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata, unitamente alle sanzioni di legge. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, il calcolo della riduzione è eseguito considerando come quantità totale di rifiuti prodotti, il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) riferita alla categoria di utenza corrispondente. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa".

VERIFICATO che a seguito dell'intervento del legislatore in ordine al comma 660, si rende necessario emendare il comma 3 ed abrogare il successivo comma 4, dell'articolo 12 del regolamento in esame, come segue:

- "3. Ai sensi del comma 659 e 660, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, la copertura dei predetti costi può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RILEVATO che in ragione delle predette modifiche il comma 5, del suddetto articolo 12, verrà indicato con il numero 4;

EVIDENZIATO che ad opera dell'ampliamento dei criteri da adottare, dettati dal comma 652, utili per la determinazione delle tariffe, occorre modificare le previsioni dell'articolo 24, integrando il comma 2 con la seguente formulazione:

"2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, nonché le disposizioni dettate dal comma 652, al fine di attenuare l'impatto del passaggio di applicazione dei criteri previsti dalle disposizioni vigenti in precedenza, all'adozione delle modalità di calcolo dettate dalla normativa in materia di TARI".

PRESO ATTO che il regolamento che si intende modificare all'art. 27, recante *“Riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche”* viene integralmente modificato al fine di uniformare il regolamento agli accordi intervenuti su base provinciale, in ordine ai regolamenti TARI;

ATTESO che la nuova formulazione dell'art. 27 sarà la seguente:

“1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso il competente centro ambiente, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, in base agli importi specificati nella tabella che segue:

TIPOLOGIA RIFIUTO	€/Kg
<i>Vegetali (scarti di giardinaggio)</i>	<i>0,020</i>
<i>Inerti</i>	<i>0,010</i>
Accumulatori al piombo	<i>0,025</i>
<i>Farmaci e pile</i>	<i>0,025</i>
<i>Abiti (indumenti usati)</i>	<i>0,025</i>
<i>Ingombranti lignei, metallici e vari</i>	<i>0,050</i>
<i>Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, IT e consumer electronics)</i>	<i>0,050</i>
<i>Rifiuti da apparecchiatura elettriche ed elettroniche - RAEE pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo clima, TV e monitor, sorgenti luminose)</i>	<i>0,070</i>
<i>Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio</i>	<i>0,010</i>

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

3. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a consuntivo a seguito di accertamento delle condizioni suddette e dell'effettiva raccolta avvenuta presso il centro ambiente/isola ecologica gestita dall'affidatario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani”.

VERIFICATO che la tariffa viene determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, così come previsto dal citato art. 1, comma 652 della legge n. 147/2013;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe, secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

RILEVATO che la norma istitutiva della TARI, ripropone disposizione analoghe alla TARES, per quanto concerner la determinazione delle tariffe da applicare agli utenti,

suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche, con l'ulteriore articolazione in sottocategorie aventi omogenea potenzialità di produrre il rifiuto;

ATTESO che le modalità per l'elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. n. 158/1999, che prevede anche l'articolazione tariffaria basata sulla potenzialità delle diverse utenze di produrre rifiuti;

VERIFICATO che tale articolazione tariffaria, che distingue le utenze in due macroclassi, utenze domestiche ed utenze non domestiche, era già stata previsto per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi, TARES, in vigore nell'anno d'imposta 2013, ma non adottato in conformità al D.P.R. n. 158/1999 a seguito delle deroghe poste dal legislatore per l'anno 2013;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO che, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

VERIFICATO quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n. 147/2013 che in ordine alla copertura dei costi prevede che la stessa possa *"essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *"disposizioni in materia di federalismo fiscale"*, e dall'art. 1, comma 702, della più volte citata Legge n. 147/2013;

VERIFICATO altresì che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

EVIDENZIATO che il richiamato regolamento TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2014, propone l'applicazione di tariffe, determinate nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 prima delle modifiche intervenute con il D.L. n. 16/2014, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 68/2014;

PRESO ATTO che applicando i precedenti criteri le tariffe delle utenze non domestiche evidenziavano, per alcune categorie di utenza, forti incrementi fino al 186 per cento;

VERIFICATO che adottando i nuovi criteri dettati dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, si registra una sensibile attenuazione negli aumenti che dovranno essere applicati alle medesime utenze non domestiche, rispetto alle tariffe in vigore nell'anno 2013;

RILEVATO inoltre che lo stesso regolamento propone anche le medesime fattispecie di esenzioni applicate in ambito TARES e T.A.R.S.U. che si intende qui confermare;

PRESO ATTO che tali esenzioni trovano regolare copertura nel bilancio di previsione 2014/2016;

PRESO ATTO che con l'adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al bilancio di previsione 2014/2016;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la relazione del responsabile del servizio in materia di I.U.C.;

VISTA l'allegata bozza che propone le suddette modifiche al regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO altresì, il parere del revisore unico, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) tutto quanto indicato in premessa è parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegata bozza (All. A) che propone le modifiche al regolamento per la disciplina della imposta unica comunale, per la componente relativa ai rifiuti (TARI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
- 5) di dare atto che con l'adozione del presente atto vengono mantenuti gli equilibri al bilancio di previsione 2014/2016;
- 6) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, la presente deliberazione con i tempi e le modalità dettate dalle disposizioni vigenti,
- 7) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 13 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **05/08/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05/08/2014 al 20/08/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 30/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori